



Scheda di informazione IFP

Giugno 2017

L'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP)

L'IFP comprende 162 paesaggi e monumenti naturali d'importanza nazionale, i quali costituiscono circa il 19 per cento della superficie del Paese. La loro iscrizione nell'inventario si basa sui seguenti criteri: sono unici nel loro genere in Svizzera, fanno parte di una tipologia di paesaggio caratteristica oppure sono particolarmente attrattivi grazie alla quiete, il carattere intatto o alla straordinaria bellezza che presentano. In base alla legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) la Confederazione è tenuta a prendersi cura di questi siti.

1. Obiettivi dell'IFP

L'obiettivo dell'IFP è di conservare i paesaggi e i monumenti naturali di maggior pregio in Svizzera (geotopi).

Quale strumento della LPN, l'IFP consente di:

- conservare le *risorse naturali*, poiché la varietà dei paesaggi e gli spazi vitali intatti sono annoverati tra le risorse naturali della Svizzera e costituiscono elementi vitali centrali per molte attività dell'uomo;
- salvaguardare la *biodiversità*, poiché una rete intatta di spazi vitali di grande valore contribuisce in misura notevole alla tutela della biodiversità in Svizzera;
- conservare *i paesaggi antropici e le bellezze paesaggistiche*, poiché l'IFP protegge e promuove la bellezza particolare e la varietà paesaggistica della Svizzera;
- promuovere la *qualità di vita e la salute*, poiché paesaggi e spazi vitali intatti forniscono un importante contributo allo svago e alla qualità di vita;
- sostenere l'*economia*, poiché varietà paesaggistica e spazi vitali intatti costituiscono un capitale importante per il turismo e l'attrattiva della piazza economica.

2. La storia dell'IFP

La Lega svizzera per la protezione della natura (LSPN, oggi Pro Natura), Heimatschutz Svizzera (SHS) e il Club alpino svizzero (CAS) avevano istituito già negli anni Sessanta una commissione indipendente responsabile per la creazione di un « inventario dei paesaggi e dei monumenti naturali di importanza nazionale che meritano di essere protetti » (l'inventario CPM). Tale rilevamento del patrimonio è servito da base alla Confederazione per l'elaborazione dell'IFP. In applicazione del mandato di cui all'articolo 5 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), l'IFP è stato elaborato in quattro tappe ed è entrato in vigore nel 1977. In seguito a una valutazione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, che ha constatato un effetto di protezione insufficiente da parte dell'inventario, su mandato del Consiglio federale l'UFAM ha rielaborato l'IFP (progetto «Valorizzazione dell'IFP» portato a termine nel 2017).

3. Basi legali dell'IFP

Secondo l'articolo 78 della Costituzione federale, nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi e dei monumenti naturali e, quando l'interesse pubblico lo richiede, li conserva integri. Il 1° luglio 1966 il legislatore ha emanato la LPN, una legge volta, tra l'altro, a proteggere, conservare e curare le caratteristiche del paesaggio e l'aspetto degli abitati, come pure i monumenti naturali e culturali del Paese (art. 1 LPN). Questo compito di protezione è precisato negli articoli 5 e 6 LPN. L'ordinanza riguardante l'IFP (OIFP) contempla l'elenco dei 162 oggetti.

Nell'ambito dell'esecuzione dei compiti della Confederazione, gli oggetti dell'IFP devono sempre essere conservati intatti o, per lo meno, deve esserne garantita la maggiore protezione possibile tenendo conto di interventi di ripristino o di misure di sostituzione adeguate. Un oggetto deve essere conservato intatto sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale (art. 6 LPN), il che deve essere stabilito nel quadro di una ponderazione degli interessi (art. 6 LPN).

3.1 Carattere vincolante per la Confederazione

L'IFP è vincolante per tutti i servizi federali che svolgono attività d'incidenza territoriale nell'adempimento dei compiti federali. I progetti previsti in un oggetto dell'IFP devono pertanto essere esaminati approfonditamente per quanto concerne la loro compatibilità con gli obiettivi di protezione degli oggetti in questione. L'UFAM, in qualità di servizio federale specializzato competente per le questioni relative alla natura e al paesaggio, in una presa di posizione diretta ai servizi federali responsabili valuta se tali progetti possono eventualmente avere pesanti ripercussioni sugli obiettivi di protezione. In caso affermativo, tramite il servizio federale responsabile occorre chiedere una perizia alla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) (art. 7 LPN, art. 2 OPN). La CFNP verifica se, dal punto di vista degli obiettivi di protezione specifici dell'oggetto in questione, il progetto contraddice l'obbligo di conservare intatto l'oggetto dell'IFP (o se adempie l'obbligo di salvaguardarlo il più possibile) e, se necessario, formula proposte in merito.

Compiti federali (art. 2 LPN):

- la costruzione di edifici e impianti federali e il conferimento di concessioni, ad esempio per la costruzione di impianti di trasporto a scopo turistico;
- la concessione di sussidi federali, ad esempio per miglioramenti strutturali nel settore agricolo.

3.2 Carattere vincolante per Cantoni e Comuni

L'IFP è vincolante anche per l'adempimento dei compiti federali che la Confederazione delega ai Cantoni. In tal caso, l'ufficio cantonale competente in materia di natura e paesaggio valuta se un progetto può compromettere un oggetto dell'IFP e, quindi, se occorre richiedere una perizia della CFNP (art. 7 LPN, art. 2 OPN).

Esempi di compiti federali delegati:

- il rilascio di permessi di costruzione all'esterno delle zone edificabili secondo l'articolo 24 LPT;

- il rilascio di autorizzazioni di dissodamento.

In seguito alla revisione del 14 aprile 2010 dell'OIFP, dovuta alla decisione del Tribunale federale nella causa «Rüti» (DTF 135 II 209, cfr. nota a piè di pagina 2), per l'attuazione di compiti cantonali o comunali vale il principio secondo cui l'IFP deve essere «preso in considerazione» in modo adeguato.

4. Relazione con altri strumenti della protezione della natura e del paesaggio

L'articolo 5 LPN costituisce la base legale per altri due inventari: l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) e l'inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS).

Inoltre, vi è uno stretto legame in termini di territorio e contenuto tra l'IFP, gli inventari dei biotopi secondo l'articolo 18a LPN (zone golenali, torbiere alte, paludi basse, siti di riproduzione degli anfibi, prati e pascoli secchi) e l'inventario delle zone palustri di particolare bellezza e importanza nazionale. L'IFP tiene conto degli aspetti generali che riguardano il paesaggio nel suo insieme, in particolare quelli legati ai paesaggi antropici. Nei singoli inventari dei biotopi, invece, vengono presi in considerazione valori specifici. Per questo motivo, i diversi inventari possono anche sovrapporsi parzialmente.

Con la creazione dei parchi d'importanza nazionale secondo l'articolo 23e LPN, si dispone di un ulteriore strumento che consente di valorizzare e sviluppare in modo sostenibile molteplici territori dalle elevate peculiarità naturali e paesaggistiche. I parchi sono istituiti sulla base di iniziative regionali. Gli oggetti IFP esistenti (come pure gli oggetti iscritti in altri inventari) possono essere ubicati in parchi nazionali, naturali regionali o naturali periurbani esistenti o nuovi. In tal modo contribuiscono a incrementare l'elevato valore naturale e paesaggistico che costituisce uno dei presupposti essenziali per il riconoscimento del parco.

5. Gli oggetti dell'IFP


Grosso modo, gli oggetti dell'IFP sono suddivisi nelle quattro categorie:

- paesaggi unici;
- paesaggi tipici della Svizzera;
- paesaggi ricreativi che si contraddistinguono per il loro carattere intatto, la loro tranquillità e la loro bellezza;
- siti e monumenti naturali.

Gli oggetti si distinguono per forma, dimensioni, celebrità o utilizzazione. La gamma degli oggetti spazia dall'imponente masso erratico Pfluegstein sopra Herrliberg (ZH), di grande importanza geologica, alle Alpi bernesi, alla regione Jungfrau-Aletsch che fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO, al paesaggio incontaminato di Derborence (VS) e al paesaggio altamente antropizzato della regione viticola del Lavaux.

5. Esempi

Paesaggio unico




IFP 1507/1706 Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet

Paesaggio tipico



IFP 1002 Chasseral (Giura piegato)

Paesaggio ricreativo



IFP 1908 Oberengadiner Seenlandschaft und Berninagruppe

Monumento naturale



IFP 1419 Pfluegstein ob Herrliberg

6. L'IFP in cifre

Quantità di oggetti:	162
Cantoni con oggetti iscritti nell'IFP:	25 (ossia tutti tranne BS)
Superficie in ha:	774 000 ha
Percentuale rispetto alla superficie della Svizzera (appross.):	18,7 %
Inserimento degli oggetti nell'inventario:	1977, 1983, 1996, 1998

7. Informazioni supplementari

bln@bafu.admin.ch oppure

Thomas Kuske, UFAM, divisione Specie, ecosistemi, paesaggio, sezione Gestione del paesaggio, tel.:058 469 30 28, e-mail: thomas.kuske@bafu.admin.ch

Internet

www.bafu.admin.ch/ifp | www.bafu.admin.ch/ifp-gis (schede degli oggetti)